

## STATUTO CAI SEZIONE DI IMOLA

23-06-2021

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

##### Art. 1 – Denominazione, sede e Durata

- 1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata “Club Alpino Italiano – Sezione di Imola – APS”, con sigla “CAI Imola APS”, che continua l’attività della Sezione di Imola del Club Alpino Italiano fondata nel 1927.
- 1.2 A seguito dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione sarà integrata in via automatica con l’acronimo ETS nel seguente modo: “Club Alpino Italiano – Sezione di Imola - APS – ETS”, con sigla “CAI Imola APS-ETS”. Tale acronimo ETS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l’Associazione sarà iscritta nel RUNTS (Registro unico Nazionale del terzo Settore).
- 1.3 È una struttura territoriale del Club Alpino Italiano (di seguito denominato CAI), di cui fa parte a tutti gli effetti. Si rapporta al raggruppamento regionale dell’Emilia-Romagna, così come previsto dallo Statuto del CAI.
- 1.4 È soggetto con personalità giuridica di diritto privato dotato di proprio ordinamento che gli assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.
- 1.5 L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.
- 1.6 La sede dell’associazione è stabilita in Comune di Imola (BO), con indirizzo attualmente, in via Quinto Cenni n. 2/4. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo. L’organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, uffici, sedi operative, agenzie e depositi; ai sensi dell’art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

##### Art 2 – Natura

- 2.1 L’Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità. Essa uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

Gli iscritti all’Associazione sono di diritto soci del CAI.

#### SCOPI E ATTIVITÀ

##### Art. 3 – Scopi e attività

- 3.1 L’Associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/23017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:
  - a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni;
  - b) organizzazione e gestione di attività di ricerca, divulgazione e formazione naturalistico culturali, attività artistiche, mostre, concorsi, ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
  - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, (con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi).

3.2. Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

b) al tracciamento e segnatura dei sentieri, alla realizzazione cartografica ed informatica, a mantenere percorribili la rete sentieristica e delle attrezzature alpinistiche, soprattutto quelle presenti nel proprio territorio anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti.

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche quali attività a carattere sportivo non agonistico, attività ginniche non agonistiche o ludico-motorie e di mantenimento da svolgere anche in palestre e/o strutture autorizzate;

d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche,

e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con altre Sezioni CAI, enti e associazioni, locali di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni di idonee iniziative tecniche al fine di migliorare la conoscenza sui rischi insiti nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

3.3 Essa potrà inoltre, esercitare attività accessorie anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali, quali ad esempio:

a) attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte di fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;

b) esercizio, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, di attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento;

c) compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili ed immobili; e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere attività commerciali, rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;

d) esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. lgs. N. 117 del 2017 l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri

associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 D. lgs. N. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. Medesimo D. lgs..

Art. 4 – Locali sede

4.1 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 – Soci

5.1 Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci, le persone fisiche che si riconoscano nel presente Statuto e che ne accettino il contenuto oltre a quello dei regolamenti interni.

5.2 Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.

Possono essere designati soci onorari le personalità che hanno acquisito alte benemerenze nel mondo alpinistico o nel Club alpino italiano, Il socio Onorario ha gli stessi diritti del socio ordinario.

Sono soci benemeriti le persone giuridiche private, senza scopo di lucro, che conseguono l'iscrizione alla sezione e versano alla stessa un notevole contributo.

Sono soci famigliari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.

Sono soci giovani i minori di anni diciotto.

È ammessa l'adesione di cittadini stranieri.

5.23 Partecipano all'attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali, che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

5.4 Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti o benemerenze nell'attività Sociale, può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

5.5 I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono preventivamente valutare, che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, mettendo in atto azioni che riducano i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 – Ammissione

6.1 Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

6.2 Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

6.3 Se la domanda viene respinta, l'interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni della comunicazione della delibera di rigetto e chiedere che sull'istanza si pronunci.

6.4 Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso economico e sociale.

ART. 7 – Quota associativa

7.1 Il socio con l'ammissione, si impegna a corrispondere alla sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

7.2 Le somme di cui alle lett. b), c) d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

7.3 Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

7.4 Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

7.5 Il socio non può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo la medesima anzianità di adesione se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla sezione alla quale si è iscritto.

Art. 8 – Partecipazione all'attività associativa

8.1 I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e in via generale hanno tutti i diritti e i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale "CAI".

8.2 I soci, hanno il diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche private, senza scopo di lucro o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

8.3 I soci possono prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

8.5 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e su quello della struttura centrale anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.

8.6 La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

8.7 Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

8.8 Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

8.9 Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà inoltre assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

Art. 9 – Dimissioni e trasferimenti

9.1 Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

9.2 Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio

10.1 La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio Benemerito.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

11.1 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale.

11.2 Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 – Ricorsi

12.1 In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

### TITOLO III

#### SEZIONI

#### Art. 13 - Organi della Sezione

13.1 Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

13.2 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci iscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) mesi.

13.3 Al Collegio dei revisori dei conti, all'Organo di controllo ricorrendone le condizioni di legge e negli ulteriori casi previsti, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti può essere riconosciuto un emolumento individuale annuo proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore ai limiti sanciti dall'art. 10, comma 6, lett. c) del D. Lgs. N. 460/1997 e , successivamente all'iscrizione della Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore, dell'art. 8 del D. Lgs n. 117/2017.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Art. 14 – Assemblea

14.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della sezione; essa è costituita da tutti i Soci.

14.2 Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

14.3 L'assemblea ha le seguenti funzioni:

- a) adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- b) elegge, anche nelle modalità di cui all'art. 18, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di controllo, ricorrendone le condizioni di legge e negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- c) elegge i Delegati all'Assemblea nazionale e regionale dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto;
- d) delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- e) approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
- f) delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- g) delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- h) delibera sulla fusione, la trasformazione, la scissione della sezione, lo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- i) delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- l) delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 10% (dieci per cento) Soci, aventi diritto al voto;
- m) delibera l'adozione del Regolamento generale e di quello elettorale.

#### Art. 15 – Convocazione

15.1 L'assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione del bilancio e la nomina delle cariche Sociali.

15.2 L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione mediante affissione dell'avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica e media almeno 15 (quindici) giorni prima della data.

15.3 L'Assemblea straordinaria può essere convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Consiglio Direttivo Centrale, del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del terzo Settore, oppure da almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci della Sezione con la modalità di comunicazione e avvisi dell'assemblea ordinaria.

#### Art. 16 - Partecipazione

16.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea.

16.2 L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di persona o per delega della metà più uno dei soci; in seconda convocazione (almeno ventiquattro ore dopo la prima) quale che sia il numero dei Soci presenti.

16.3 Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo.

16.4 Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo e che non sia dipendente della Sezione, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta.

16.5 Ogni socio partecipante al voto può essere in possesso di una sola delega.

16.6 L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

16.7 Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica.

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite presso la sede sociale sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

#### Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

17.1 L'Assemblea nomina in apertura per alzata di mano o comunicazione verbale, se vi sono soci presenti in audioconferenza, il Presidente, il Segretario e tre scrutatori.

17.2 Spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

#### Art. 18 – Deliberazioni

18.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità proposta dal Presidente e decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

18.2 Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

18.3 La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

18.4 A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

18.5 Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

18.6 Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

18.7 La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, presenti o delegati.

18.8 Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Le deliberazioni, di competenza dell'assemblea straordinaria, concernenti le modifiche dello Statuto, sono valide con la presenza di almeno tre quarti degli associati e devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

##### Art. 19 – Composizione e funzioni

19.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione e si compone da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri, compreso il Presidente eletti dall'Assemblea dei Soci.

19.2 Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- a) convoca l'Assemblea dei Soci;
- b) propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- c) nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- d) redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- e) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- f) adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- g) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- h) cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- h bis) delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- i) delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- l) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- m) nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- n) delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- o) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- p) emana eventuali Regolamenti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea dei Soci;
- G) proclama i Soci venticinquennali e cinquantennali; sessantennali e settantacinquennali;
- r) assegna a Commissioni, Gruppi, Scuole i fondi per la loro attività e stabilisce i criteri di finanziamento degli stessi; ne verifica e controlla i consuntivi;

19.3 Nella sua prima riunione, convocata dal Consigliere avente maggiore anzianità di iscrizione al CAI il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, nonché il Tesoriere ed il

Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, partecipano alle relative riunioni senza diritto di voto.

19.4 L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

19.5 La riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono esecutive se assunte dalla maggioranza dei presenti. In caso di un numero pari di consiglieri presenti alla riunione, il voto di chi presiede vale doppio.

19.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 20 – Durata e scioglimento I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

20.2 I membri del Consiglio direttivo, possono essere rieleggibili, senza limiti di numero di mandato. Il Presidente, può essere eletto a tale carica solo per due mandati consecutivi e lo può essere ancora, dopo almeno un mandato di interruzione.

20.3 Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti. Il Consigliere subentrato resta in carica sino alla fine del mandato.

20.4 Qualora vengano a mancare la maggioranza dei componenti originari di nomina assembleare, quelli rimasti in carica, devono convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

20.5 In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione dei membri del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Convocazione

21.1 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli invitati che non fanno parte del Consiglio Direttivo hanno funzioni meramente consultive e non hanno diritto di voto.

Art. 22 – Modalità di convocazione

22.1 Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno ogni due mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato con qualsiasi mezzo di comunicazione, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

22.2 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri; le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi, dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

22.3 All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti, entro il secondo grado, questi non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.



22.4 I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

#### PRESIDENTE

##### Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente

23.1 Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a) sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- d) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

23.2 Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

23.3 Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.

23.4 In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità C.A.I.

23.5 In caso di dimissioni del Presidente, o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il Vice Presidente convoca entro venti giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

#### TESORIERE E SEGRETARIO

##### Art. 24 – Compiti del Tesoriere

24.1 Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Esegue i pagamenti su mandato del Presidente.

24.2 Ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione.

##### Art. 25 – Compiti del Segretario

25.1 Il Segretario redige e cura i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, supporta il Presidente nel dare attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

##### Art. 26 – Composizione e durata

26.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica non più di tre anni, sono rieleggibili.

26.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

26.3 È compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale ed individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

26.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs 117/17 e s.m.i (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

26.5 In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

26.6 Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

#### TITOLO IV

##### CARICHE SOCIALI

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità

27.1 Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano iscritti all'associazione da almeno tre mesi;
- b) non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- c) siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- d) siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

27.2 La gratuità della carica fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

27.3 Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

#### TITOLO V

##### COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole

28.1 Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa determinandone il numero

di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

28.2 Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico – organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso,. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

28.3 Le singole commissioni, Scuole e Gruppi eleggono al proprio interno il referente presso il Consiglio Direttivo sezionale. A fine anno ogni Commissione, Scuola e Gruppi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una relazione dell'attività svolta onde consentire la relazione finale del Presidente.

## TITOLO VI

### SOTTOSEZIONI

#### Art. 29 – Costituzione

29.1 Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione a norma da Statuto del C.A.I.

29.2 Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con la Struttura Centrale e con Enti Terzi. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo Statuto della Sezione e che diviene esecutivo con l'approvazione, anche nelle sue modifiche da parte del Consiglio Direttivo.

29.3 Organi della Sottosezione sono:

- il Consiglio Direttivo composto da un Reggente e da almeno quattro consiglieri;
- l'Assemblea dei soci.

29.4 Il Reggente della Sottosezione è responsabile dei fondi gestiti dalla Sottosezione e a fine di ogni anno dovrà presentare il rendiconto contabile al Consiglio Direttivo unitamente alla relazione dell'attività svolta per consentire la relazione finale. Il bilancio di ciascuna Sottosezione confluisce in quello della Sezione.

## TITOLO VII

### PATRIMONIO

#### Art. 30 – Patrimonio

30.1 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

30.2 Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

30.3 I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

30.4 I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

## TITOLO VIII

### AMMINISTRAZIONE

#### Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio

31.1 Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

31.2 Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

31.2 Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal Bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

31.3 Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di cui all'art. 13 comma 2 del D. Lgs. N. 117/2017 o successive norme di legge, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in conformità con le vigenti disposizioni.

31.4 Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redige e pubblica il bilancio sociale secondo le linee guida in conformità con le vigenti disposizioni legislative.

31.5 In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo (dell'Ufficio di controllo) dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento. Qualora non fosse possibile individuare ETS riconducibile al CAI, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

## TITOLO IX

### CONTROVERSIE

Art. 32 – Tentativo di conciliazione

32.1 La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.

32.2 Il Collegio Regionale o Interregionale di Probiviri è l'organo giudicante di primo grado.

32.3 Il Collegio Regionale o Interregionale di Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

32.4 Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

## TITOLO X

### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

33.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

33.2 Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

33.3 Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Imola, 23-06-2021